

11943



425
78

Roma, 2 NOV. 2011

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

All'Ufficio del Coordinamento

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legislativo

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

Ufficio Legislativo - Economia

UFFICIO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO -
Arti Parlamentari Economia e Finanze

Ufficio Legislativo - Finanze

Prot. N.112268

Rif. Prot. Entrata N.

Risposta a nota n.

All

- 3 NOV. 2011	
Prot. n.	1E-8042

OGGETTO: A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" - Dossier n. 113

Con riferimento al Dossier n. 113 indicato in oggetto, predisposto dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica, si rappresenta quanto segue:

Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)

La Commissione, in ordine alla quantificazione degli effetti di riduzione, chiede di conoscere i criteri adottati nella stima del loro impatto per categorie economiche omogenee, al fine di sapere, in particolare, ai sensi dell'articolo 17, commi 3-4 della legge 196/2009, per ciascuna delle riduzioni di spesa quanta parte incida su spesa corrente e quanta su spese in conto capitale.

Viene chiesto altresì:

- un prospetto di sintesi che evidenzi la partizione tra i macroaggregati di spesa (interventi, oneri comuni, spese di investimento) delle medesime singole riduzioni, nonché informazioni aggiuntive sulle specifiche autorizzazioni di spesa coinvolte;
- l'esplicitazione, per ciascun dicastero e in corrispondenza a ciascun programma - autorizzazione di spesa, anche delle ragioni che hanno guidato di volta in volta la scelta delle amministrazioni nella riduzione dei loro stanziamenti;

Inoltre, tenuto conto che l'articolo 10, comma 2 del decreto-legge n. 98/2011 impone che, a rigore, le riduzioni di spesa debbano espressamente avere caratterizzazione "permanente", ossia a decorrere dal 2012 e non solo per il triennio 2012/2014, al fine di scongiurare il rischio di aumenti delle spese negli anni successivi al triennio.

In altri termini, in assenza di una modifica della normativa sostanziale di dettaglio si potrebbero vanificare i risparmi a causa di rimbalzi della spesa negli anni successivi al triennio, nell'ambito delle previsioni di bilancio a l.v., almeno per la parte relativa alla quota delle spese di fabbisogno.

Al riguardo, si premette che le proposte delle amministrazioni sono state sottoposte all'attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 98 del 2011, frutto anche di un serrato confronto svoltosi in riunioni bilaterali con i rappresentanti dei Ministeri coinvolti, tenuto anche conto del ridottissimo tempo intercorso tra l'emanazione del DPCM applicativo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 138 del 2011, del 28 settembre 2011 e la presentazione del disegno di legge di stabilità.

Ciò premesso, corre l'obbligo di sottolineare che, in esito alle suddette riunioni, sono state escluse le voci di spesa (sia di natura rimodulabile che non rimodulabile) per le quali, valutate caso per caso le motivazioni che sottendevano alle iniziative di contenimento, non è stato possibile dimostrare con assoluta certezza la produzione di effetti positivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Ministero.

Per quanto riguarda le voci assentite, si rappresenta, in linea di massima, che sono stati utilizzati i consueti criteri di valutazione, che considerano, in via di prima approssimazione, in ordine alle spese dei Ministeri sia di natura rimodulabile che non rimodulabile, rispettivamente:

- per le spese concernenti oneri fissi di personale, un effetto in termini di indebitamento al netto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF) rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare;
- per le spese afferenti consumi intermedi, una sostanziale equivalenza degli effetti derivanti dalle riduzioni di competenza su tutti i saldi di finanza pubblica;
- per le spese concernenti investimenti, un profilo di cassa più diluito nel tempo, che prevede, prudenzialmente, un tasso di smaltimento della spesa equamente ripartito nei tre anni successivi rispetto a ciascuna annualità di competenza;
- per le voci delle restanti categorie di spesa, aventi caratteristiche di rimodulabilità, gli effetti possono variare caso per caso e tengono conto – nel caso di trasferimenti all'interno della P.A. – delle eventuali assegnazioni a Regioni, soggette ai vincoli del patto di stabilità (per le quali l'effetto in termini di indebitamento è nullo);
- in linea generale, per le altre spese rimodulabili, trattandosi di riduzioni che seguono a significative precedenti manovre contenimento, si è ritenuto che il loro impatto – ove la misura sia stata considerata assentibile – fosse equivalente su tutti i saldi; sono fatti i salvi i casi particolari, per i quali sono state adottate valutazioni specifiche per la stima degli effetti in termini di indebitamento netto (tenendo conto di coefficienti di realizzazione rispetto ai corrispondenti stanziamenti, calcolati sui pagamenti).

Ciò segnalato, si trasmettono un prospetto di sintesi delle riduzioni apportate, articolato per macroaggregati di spesa, unitamente all'elenco delle autorizzazioni di spesa interessate. Per quanto riguarda le riduzioni di spesa aventi caratteristiche di fabbisogno, si segnala che le stesse di regola riguardano oneri con scadenza indeterminata e pertanto anche le relative riduzioni devono intendersi a carattere permanente (a decorrere).

Si precisa altresì che tali tipologie di spesa, attinenti di regola al funzionamento della pubblica amministrazione, salvo casi particolari non sono autorizzate da norme specifiche e pertanto i relativi risparmi di spesa non possono che derivare da un generale contenimento delle esigenze di funzionamento delle singole Amministrazioni.

Infine, circa le ragioni che hanno guidato di volta in volta la scelta delle amministrazioni nella riduzione dei loro stanziamenti, va segnalato che le proposte di contenimento delle spese rimodulabili non hanno formato oggetto di complessiva valutazione sotto il profilo del merito.

Tale valutazione è stata limitata in linea di massima al solo aspetto tecnico, stante anche la brevità del tempo a disposizione, in relazione alla astratta sostenibilità della riduzione proposta, in rapporto agli stanziamenti esistenti ed alla capacità di contenere i potenziali impegni da assumere entro i nuovi limiti proposti, avuto anche riguardo al livello delle obbligazioni degli esercizi precedenti.

In ogni caso, in generale, si ritiene che in ordine alla concreta realizzabilità delle misure non possa che rinviarsi alle Amministrazioni proponenti, atteso che le norme in questione prevedono nel caso delle spese rimodulabili il contenimento della spesa entro nuovi limiti più stringenti e nel caso delle spese non rimodulabili i nuovi importi entro cui devono essere ricondotti, di volta in volta, gli obblighi dell'amministrazione, per l'attività negoziale ovvero per la concessione di benefici ed agevolazioni.

Ciò segnalato, corre l'obbligo di rappresentare che, successivamente alla presentazione del disegno di legge di stabilità, è stata recentemente trasmessa la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una rimodulazione delle riduzioni di spesa incluse nell'elenco 1 allegato all'articolo 3 del provvedimento in esame.

Pertanto, si segnala che è in corso un emendamento che comporta la sostituzione di alcune parti del suddetto elenco 1, tenuto conto che dalla rimodulazione delle voci di spesa da ridurre non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed è confermato il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa relativo al Ministero medesimo e che appare opportuno procedere ad ulteriori modifiche di carattere tecnico del suddetto elenco, concernenti alcune missioni di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, tali modifiche sono volte ad espungere dall'elenco 1, relativo alle spese rimodulabili, alcune voci di spesa che non presentano dette caratteristiche e prevedere, tra l'altro, la loro contestuale inclusione in un apposito nuovo elenco concernente norme di defianziamento, in modo da lasciare inalterati gli obiettivi di contenimento della spesa indicati dall'articolo 1 del dl 138/2011.

Infine, anche a seguito di un più approfondito esame delle proposte sotto il profilo degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, precedentemente svolto nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'acquisizione dei dati e la presentazione del disegno di legge, si trasmette la tabella aggiornata – già inserita nella RT da pag. 97 a pag. 100 dell'AS 2968 - degli effetti correttivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal DL 138 del 2011, a seguito della parziale revisione di talune delle valutazioni degli impatti medesimi.

Articolo 4

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)

Commi 1-6

(Ministero degli affari esteri)

Comma 1

La Commissione rileva che, a seguito della recente norma interpretativa dei cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98/2011, la nozione di spese non rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 6, della legge di contabilità, è stata circoscritta alle sole spese qualificate come "giuridicamente" obbligatorie.

Tenuto conto dell'omologazione della nozione di onere inderogabile a quella di spesa obbligatoria, si chiede di chiarire gli effetti che si produrranno ove le modifiche normative di cui trattasi, in presenza di onere "inderogabile" non incrementabile con prelevamento dall'apposito fondo di riserva per le obbligatorie, non risultassero di fatto adeguate alla riduzione della spesa corrispondente.

Si chiede altresì un prospetto di raccordo tra l'ammontare dei risparmi cifrati per ciascuna delle disposizioni e gli importi delle riduzioni di spese non rimodulabili di ciascun dicastero indicati nei prospetti di sintesi riportati dalla RT.

Al riguardo, si premette, per quanto riguarda specificamente le spese non rimodulabili, che sono stati adottati criteri restrittivi per quelle tipologie di spesa in ordine alle quali appariva incerta - e comunque non immediata - la realizzazione degli effetti positivi, ritenendosi prudente non considerarli in sede previsionale e rinviando l'accertamento di tali effetti in sede di consuntivazione.

In particolare, per quanto riguarda le spese di personale, non sono state considerati gli effetti derivanti da minori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso, blocco dei corsi di formazione, copertura delle carenze organiche dei predetti ruoli, limitazioni alla promozione alla qualifica superiore, ecc.

In ogni caso, si rappresenta che, come previsto dalla Circolare RGS n. 23 del 13/7/2011, in relazione alla formazione delle previsioni a legislazione vigente, è stata rivista la composizione degli oneri inderogabili, nella quale vanno in sostanza ricomprese tutte quelle tipologie di spesa, anche diverse dalle vere e proprie spese obbligatorie ai sensi

dell'art. 26 della legge 196/2009, che possano essere riferite ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Infatti, va tenuto conto della nozione di onere inderogabile, di cui all'articolo 10, comma 15, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, che ha fornito un'interpretazione restrittiva del secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilendo un elenco tassativo di tipologie di oneri inderogabili che rientrano tra le esigenze di carattere obbligatorio, anche non ricomprese tra le vere e proprie "spese obbligatorie".

Ciò premesso, si rileva che a prescindere dall'eterogeneità degli interventi e dalla notevole mole delle misure, in generale le disposizioni in esame, oltre alla rideterminazione a partire dall'anno 2012 delle risorse iscritte in bilancio, impegnano le Amministrazione alla conseguente ridefinizione degli obblighi da assumere nell'ambito delle suddette tipologie di spesa e/o dei servizi e dei benefici offerti, in coerenza con il nuovo quadro contabile.

Peraltro resta ferma la necessità di verifiche puntuali sulle singole disposizioni, al fine di assicurare che la fissazione di limiti di spesa ovvero la rideterminazione degli stanziamenti risulti compatibile ex ante con la possibilità per le Amministrazioni di far convergere il livello degli impegni da assumere alla ridotta spendibilità degli interventi.

A seguire, si trasmette un allegato di dettaglio degli interventi in questione, con il raccordo tra l'ammontare dei risparmi cifrati per ciascuna delle disposizioni e gli importi delle riduzioni di spese non rimodulabili di ciascun dicastero indicati nei prospetti di sintesi riportati dalla RT.

Commi 2 e 3

La Commissione, premesso che la RT cifra con esattezza la corrispondenza tra l'ammontare dei risparmi indicati e l'effetto finanziario derivante dal "congelamento" di n. 29 posti di personale scolastico, chiede tutti gli elementi idonei a certificare la corrispondenza tra risparmi complessivamente attesi e oneri corrispondenti, nonché informazioni circa i capitoli di bilancio coinvolti ai fini della verifica della possibile attivazione della procedura di cui all'articolo 26 della legge di contabilità.

Sono richiesti anche tutti i parametri a "valore" relativi al costo unitario medio, in ragione annua, del personale scolastico considerato, distintamente per professionalità (docenti, personale Ata etc.), comprensivo di indennità specifiche di missione, da cui emerga la piena corrispondenza tra l'ammontare dei risparmi dichiarati, ed il numero di unità "congelate".

Inoltre, la Commissione segnala la possibilità che detti risparmi non abbiano natura "permanente", trattandosi di "congelamento" e non di riduzione dei posti presso istituti di cultura all'estero.

Pertanto il dispositivo non sembra determinare normativamente una formale riduzione dei posti necessari a regime, per cui appare concreto il rischio che, in un momento successivo al triennio 2012/2014, ciò possa poi tradursi in uno "scongelo" dei

medesimi posti, con conseguente anche parziale vanificazione dei risparmi oggi cifrati invece in via permanente.

A tal proposito a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi è stato assicurato da parte del Ministero degli affari esteri che, anche per gli anni successivi al 2014, non sarà operato alcun "scongelo" dei posti del personale scolastico interessato.

Al riguardo, si rappresenta che il capitolo di bilancio interessato ai risparmi è il capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e contabilmente non ha caratteristica di spesa obbligatoria ai sensi dell'articolo 26 della legge 196/2009.

Comma 4

La Commissione, in ordine alla devoluzione del contributo erariale all'istituto per l'Ingegneria genetica e le Biotecnologie, che scaturisce dall'adesione e dalla ratifica di un preciso protocollo internazionale da parte dell'Italia, chiede conferma che il relativo protocollo annesso al trattato presenti i necessari margini di variabilità del contributo previsto a carico dei partecipanti.

Al riguardo, si conferma che la parte dei contributi che viene ridotta non attiene alla quota di contributo obbligatorio ai sensi delle rispettive disposizioni istitutive, ma alle quote successivamente aggiunte, comunque volontarie o sulle quali il Governo italiano può in ogni caso operare una riduzione unilaterale.

Comma 5

La Commissione tenuto conto che la devoluzione del contributo per il PESC scaturisce dall'adesione e dalla ratifica di un preciso protocollo internazionale da parte dell'Italia chiede conferma che il relativo protocollo con gli altri stati presenti i necessari margini di variabilità del contributo posto a carico dei partecipanti.

Al riguardo, si rinvia a quanto specificato per il precedente comma 4

Comma 6

La Commissione, anzitutto, tenuto conto della valenza espressamente "straordinaria" degli effetti modificativi, validi per un solo anno, e pur considerando il divieto di recuperi negli anni successivi, chiede chiarimenti sulla possibilità che nell'anno 2012 il complesso delle norme in esame si traduca di fatto in una "sospensione" dei trasferimenti del personale MAE alle sedi all'estero, con l'effetto di rinviare ogni avvicendamento al 2013, allorché i dispositivi concernenti i trattamenti economici specifici previsti dal D.P.R. 18/1967 torneranno nella loro parametrizzazione prevista a l.v..

Inoltre, circa l'incremento del canone di locazione delle residenze del personale diplomatico, si chiede conferma che tale maggiorazione temporanea determini un

incremento delle entrate nel 2012, e non una riduzione della spesa, come risulterebbe evidenziato dal prospetto di sintesi indicato in RT.

Altresì, si chiede di definire la portata dell'affermazione riportata in RT secondo cui è previsto che le citate misure di riduzione della spesa, possano essere introdotte "garantendo un necessario margine di flessibilità", per operare gli opportuni "aggiustamenti" percentuali (la RT fa l'esempio richiamando l'art. 171-bis, comma 4, del DPR 18/67, in relazione alla gradazione delle specifico assegno per oneri di rappresentanza, in misura determinata tra l'8 e il 20 per cento della indennità di servizio), ritenendosi che detta modulabilità della misura dell'indennità di rappresentanza dovrà essere realizzata nella salvaguardia comunque dell'ammontare dei risparmi ora quantificati per il 2012.

La Commissione rappresenta anche la necessità che sia fornita l'illustrazione dei dati e delle metodologie impiegati nella quantificazione degli effetti finanziari del dispositivo, per ciascuna delle norme in esso contenute (dati medi delle entrate registrati annualmente relativamente ai canoni a carico dei diplomatici di cui alla lettera a), nonché della spesa registrata nell'ultimo triennio relativamente alla indennità di sistemazione (lettera b)) e della indennità connessa al richiamo a Roma dal servizio all'estero (lettera c)).

Infine, la Commissione chiede i necessari elementi contabili per suffragare la congruità dei risparmi ivi previsti, fornendo una quadro dettagliato dei parametri e grandezze utilizzati per ciascuna delle norme esaminate.

Al riguardo, in primo luogo, a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi, è stato assicurato da parte del suddetto Ministero degli affari esteri che da un punto di vista metodologico e conformemente a quanto richiesto, che le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 4, laddove si prevedono "misure temporanee e straordinarie" in materia di trattamento economico del personale all'estero, produrranno effettivamente i risparmi contabilizzati per il 2012 in 46.147.957 euro. Le misure in questione, infatti, si applicheranno con riguardo all'insieme del personale che *continuerà ad essere inviato all'estero*, o trasferito da sede estera ad altra sede estera, nell'ambito del sistema di regolari avvicendamenti nella rete degli uffici all'estero del MAE, indispensabili per il dispiego delle funzioni istituzionali. Da tali misure risulta pertanto un risparmio netto nel 2012, dell'ammontare effettivamente indicato, che non sarà successivamente ridotto per effetto di "rimbalzi della spesa" collegati a posposti trasferimenti del personale in questione.

Inoltre, si fa presente che per gli anni successivi al 2012 l'avvicendamento sulla rete estera verrà realizzato sulla base della legislazione vigente. Pertanto, in mancanza di elementi innovativi le economie realizzate nel 2012 non subiranno "recuperi". Per quanto riguarda, poi, la lettera a) del comma 6 si precisa che la maggiorazione temporanea del *canone di locazione* dovuto ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del DPR 18/67 determina, in effetti, una diminuzione della spesa nel 2012 pari a 254.000 euro, giacché il canone stesso non è corrisposto tramite versamento da parte del dipendente, ma si concretizza in una decurtazione dell'indennità personale e pertanto in una minore uscita sul relativo capitolo di bilancio. Pertanto la disposizione si configura come misura di contenimento della spesa.

In ordine al punto d) si fa presente che la finalità del provvedimento MAE – MEF di attuazione, nel definire le misure per la realizzazione dei risparmi, che necessariamente rimarranno ferme nell'importo indicato nella RT, potrà incidere sui vari elementi che costituiscono la spesa (temporaneità dell'avvicendamento, misura dell'ISE, grado dell'ambasciata, ecc.).

A conferma di quanto sopra esposto, con riferimento alla suddetta lettera d), da parte del Ministero degli affari esteri si assicura che i margini di flessibilità cui si fa riferimento nella relazione tecnica con riguardo agli art. 171 e 171 – bis del DPR 18/67, in particolare per quanto concerne la corresponsione dell'indennità di rappresentanza, non inficiano in alcun modo la realizzazione degli obiettivi di risparmio suindicati, impliciti nella riduzione alla radice *ope legis* della ricordata autorizzazione di spesa, pari a 27.313.157 euro.

Quanto ai profili di quantificazione, si precisa, come richiesto, che la metodologia seguita per il calcolo dei risparmi ha fatto riferimento, come parametro di base, alla spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2010 per le singole voci.

Commi 9-26
(Ministero dell'interno)

Comma 9

La Commissione chiede di valutare se la riduzione della previsione di spesa lasciando di fatto inalterato il criterio di determinazione dell'onere e, soprattutto, il previsto gravame a carico del comune di Campione d'Italia, non determini, in particolare, una violazione dell'articolo 19 della legge di contabilità, in cui si stabilisce che qualora una nuova norma determini effetti di maggiore spesa a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, la medesima debba indicare altresì le risorse attraverso cui gli enti possano farvi fronte.

Al riguardo, per gli aspetti finanziari, corre l'obbligo di rappresentare che la disposizione, nel ridurre l'assegnazione al comune di Campione d'Italia per l'assistenza sanitaria a favore degli abitanti di quel comune da 2 milioni ad 1 milione a decorrere dal 2012, di fatto ha ribadito che per gli anni dal 2005 al 2011 l'assegnazione fosse di 2 milioni. Il Ministero dell'interno, nel rappresentare che negli anni 2009, 2010 e 2011 è stata prevista, nell'ambito delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche la riduzione della citata assegnazione, ha segnalato che la formulazione attuale del citato comma 9, espone il Ministero ad una richiesta di integrazione da parte del comune di Campione d'Italia, per i suddetti anni dal 2009 al 2011. A tal proposito, si è convenuto circa la necessità di una modifica del testo del suddetto comma 9, ferma restando la prevista riduzione a decorrere dal 2012, che potrebbe essere riformulato nei termini seguenti: "All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43, le parole "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2005

al 2011" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro".

Comma 10

La Commissione segnala che la RT nel caso in esame indica solo i dati concernenti il numero dei destinatari, ma non anche il loro costo unitario; inoltre si chiede il dettaglio degli oneri previsti a l.v. in corrispondenza agli istituti retributivi contemplati per ciascun richiamo, in ragione oraria e la certificazione tra la riduzione di spesa per ciascuna delle annualità del biennio 2012/2013 e i minori richiami in servizio previsti conseguentemente nei medesimi anni.

In relazione a quanto richiesto si fa preliminarmente presente che il costo unitario della retribuzione erogata al personale volontario per il richiamo in servizio di gg.20 si compone dei seguenti istituti retributivi:

RETRIBUZIONE FISSA

- retribuzione stipendiale (qualifica vigile del fuoco): € 18.268,45 annui
importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità): **€ 1.141,78**
- indennità dei vacanza contrattuale (qualifica vigile del fuoco): € 11,42 mensili
importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità): **€ 8,57**
- indennità di rischio (qualifica vigile del fuoco): € 423,52 mensili
importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità): **€ 317,64**
- oneri stato su retribuzioen fissa:
onere previdenziale INPS (22,28%) **€ 293,60**
IRAP (8,5%) **€ 124,78**
- assegno per nucleo familiare: € 160 mensili
beneficio previsto per il 50% del personale
importo considerato (20gg.) : **€ 53,33**

RETRIBUZIONE ACCESSORIA

- indennita' di turno (€3 a turno)
importo considerato (20gg): **€ 30**

- indennita' festiva (€ 1,032 orari)
importo considerato (20gg): **€ 26,86**
- indennità notturna (€ 2,065 orari)
importo considerato (20gg): **€ 45,45**
- lavoro straordinario (vigile del fuoco: tariffa diurna €13,17 tariffa notturna € 13,74)
importo considerato (n.2 ore): **€ 26,91**
- oneri stato su retribuzione accessoria:
onere previdenziale INPS (22,28%) **€ 34,79**
IRAP (8,5%) **€ 13,27**

Totale complessivo: € 2.143,88

Considerato il predetto costo unitario, il valore complessivo della riduzione di spesa è frutto della mera moltiplicazione (peraltro presente) in RT tra il costo unitario ed il numero della riduzione dei richiami

Costo unitario per singolo richiamo: **€ 2.143**

- Minori richiami per l'anno 2012: **n. 26.800**
- Minori richiami per gli anni 2013 e 2014: **n. 14.000**
- Minore spesa per l'anno 2012: **€57.448.387**
- Minore spesa per gli anni 2013 e 2014: **€ 30.010.352**

Commi 11-12

La Commissione segnala che la RT, in riferimento al dispositivo che limita le chiamate dei vigili del fuoco volontari per il triennio 2012/2014 (il comma 10 dell'articolo in esame), fornisce il numero dei minori richiami da disporre per ciascun annualità e ciò potrebbe consentire una stima, sia pure di massima, di prevedibili risparmi per il bilancio dello Stato (mentre invece prudenzialmente nella RT non vengono scontati effetti).

Al riguardo, per quanto attiene le disposizioni sulla disciplina dei richiami si chiarisce che le norme in questione, dal punto di vista dell'impatto economico, sono collegate con le disposizioni del precedente comma 10. Per gli eventuali minori oneri scaturenti dal contenzioso non è possibile effettuare una stima puntuale, per cui gli stessi saranno determinati a consuntivo.

Comma 15

La Commissione chiede elementi idonei a suffragare l'effettiva congruità dei parametri adottati dalla RT nella quantificazione, fornendo, a tal fine, i dati relativi alle serie

storie storiche dei candidati relativi alle tornate concorsuali degli ultimi anni, nonché rassicurazioni circa l'effettiva adeguatezza degli oneri connessi ai viaggi dei concorrenti, nonché in merito agli oneri contemplati per le commissioni concorsuali e per il personale di vigilanza.

Andrebbe, altresì, confermata anche la congruità degli oneri previsti per ciascuna delle commissioni concorsuali esaminatrici, fornendosi il dettaglio degli emolumenti ivi considerati, distintamente da quello relativo agli addetti alla vigilanza.

Al riguardo, circa le disposizioni sulle procedure concorsuali per i passaggi a capo squadra e capo reparto si confermano i valori riportati nella RT, chiarendo che, prudenzialmente, a fronte dei risparmi di spesa stimati dall'applicazione della norma non sono state apportate corrispondenti riduzioni delle risorse in bilancio.

Comma 16

La Commissione, chiede elementi e dati idonei a comprovare la congruità degli elementi di costo considerati nel computo dei risparmi, nonché anche in merito alla loro invarianza per le procedure future, nonché il numero dei corsi di cui trattasi.

Al riguardo, si osserva che l'elencazione dei risparmi di spesa fornita in RT, corrisponde alle spese sostenute per l'effettuazione del 70° corso per vigili del fuoco che, ai sensi del DL 70/2011, ha già avuto una durata ridotta. Si specifica, altresì, che la riduzione per l'anno 2012 della corrispondente voce di bilancio, è stata effettuata valutando la riduzione della durata dei corsi già prevista dal cennato DL 70/2011. Per i successivi esercizi, soltanto la verifica a consuntivo dei risparmi di spesa conseguiti consentirà di individuare la corretta misura di riduzione degli stanziamenti per la formazione.

Commi 19 e 20

La Commissione chiede conferma, quanto al comma 19 (capitolo 2341 "Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura), che le risorse rimanenti a valere del suddetto fondo risultino adeguate alla copertura dei relativi fabbisogni "minimi" di spesa dal 2012.

Analogamente al comma 20 (Capitolo 2317) andrebbe confermato che le rimanenti risorse risultino adeguate al soddisfacimento dei prevedibili fabbisogni di spesa dell'anno.

Peraltro, viene segnalato che la riduzione disposta opera attraverso la mera riduzione dello stanziamento previsto a legislazione vigente, senza alcuna modifica al quadro legislativo sostanziale che ne regola le relative erogazioni, con il rischio che a seguito di procedure di impegno che eccedano le risorse disponibili, possano innescarsi contenziosi volti al riconoscimento delle relative spettanze.

Al riguardo, nel rinviare al competente Ministero dell'interno per ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa, avuto riguardo al fabbisogno di spesa ed alle residue disponibilità esistenti sui capitoli 2341 del medesimo stato di previsione, si

rappresenta per quanto di competenza che, attesa la natura del fondo di rotazione e tenuto conto dei tiraggi di tesoreria finora registrati, appare al momento improbabile che possano verificarsi sui suddetti stanziamenti impegni contabili superiori alle risorse disponibili. Anche in ordine al suddetto capitolo 2317, si ritiene in particolare che i risparmi di spesa previsti dalla norma siano compatibili con gli impieghi previsti.

Comma 21

La Commissione chiede conferma che, anche a seguito della riduzione di cui trattasi, non si determinino effetti e ricadute sulla funzionalità dell'organismo investigativo specializzato della D.I.A..

Al riguardo, si rinvia al competente Ministero dell'interno per ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa.

Comma 22

La Commissione, posto che lo strumento del FAS implica la corrispondenza di 3:1 nella determinazione degli effetti d'impatto attesi sulla competenza finanziaria e sui saldi di finanza pubblica, chiede di conoscere per quale motivo la valutazione in termini di indebitamento netto si uguale a quella del saldo netto da finanziare.

Al riguardo si segnala che, per la natura della spesa in questione (Progetto Tetra), è da ritenere che la spendibilità dell'iniziativa sia più alta rispetto a quella mediamente stimata per gli investimenti da realizzare in ambito FAS, trattandosi di interventi per i quali era stata valutata in un primo tempo la piena realizzazione entro l'esercizio 2012, sulla base degli elementi disponibili al momento delle stime sui tendenziali di spesa, ed in ordine ai quali c'è stato invece una rinuncia da parte dell'Amministrazione, in ottica di contenimento della spesa.

Comma 23

La Commissione chiede elementi di dettaglio in ordine alla dotazione annuale prevista a l.v. del fondo di cui trattasi, al fine di valutare l'impatto della riduzione e la sua sostenibilità rispetto ai fabbisogni per l'amministrazione della difesa.

Al riguardo, trattandosi del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi (di cui all'art. 611 del dl 15/03/201, n. 66), non può che rinviarsi all'amministrazione proponente per ogni ulteriore delucidazione circa la concreta realizzabilità della misura, tenuto conto che tale fondo integra le spese di funzionamento di parte corrente del Ministero della difesa, nel caso di insufficienza del proprio fabbisogno di beni e servizi.

Comma 24

La Commissione chiede che venga considerato che il dispositivo provvede alla determinazione dei risparmi, in ragione annua, assumendo sia il numero dei funzionari della carriera prefettizia (300) che al momento non hanno maturato esperienze di servizio presso l'amministrazione centrale e anche presso quella periferica, ai fini dell'avanzamento al grado di vice prefetto, per cui a lv sarebbe stato sostenuto un costo medio mensile, per la maturazione dei citati requisiti - relativamente al trattamento di missione - pari a 4.000 euro pro capite.

In ordine alla quantificazione dell'effetto complessivamente stimato in 7,2 milioni di euro, si chiedono dati e parametri contemplati nella determinazione del costo medio unitario delle missioni, in ragione mensile, fornendo ogni elemento idoneo a suffragarne l'attendibilità, come implicitamente previsto dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo della legge di contabilità.

Al riguardo, per quanto concerne gli effetti in termini di avanzamento di carriera, si fa presente che la disposizione non ha alcun impatto sulla dotazione organica della carriera prefettizia, né modifica i criteri di valutazione per il passaggio alla qualifica superiore; pertanto i posti destinati agli avanzamenti restano invariati e coincidono con le effettive scoperture di organico.

Comma 25

La Commissione chiede di fornire elementi idonei a certificare la congruità della stima effettuata. Dal momento che tale risparmio si determinerebbe rapportando il costo "medio" annuo dell'indennità di trasferimento, quantificato dalla RT in 8.000 euro ciascuno, al numero di potenziali aventi diritto, stimati in n. 40 unità, andrebbero altresì forniti i prospetti di computo dei risparmi pro capite, ivi evidenziandone i determinanti di calcolo e gli ammontari unitari (in ragione giornaliera o mensile), al fine di comprovare la congruità della stima dei risparmi complessivi per 320.000 euro annui.

In merito ai chiarimenti richiesti, si riporta il seguente prospetto:

Qualifica	nr.unità previste per anno	Importo mensile lordo unitario	Importo annuo lordo unitario	Importo totale annuo al netto degli oneri riflessi	Oneri riflessi	Oneri riflessi	Totale complessivo
Personale Dirigenziale	25	723,60	8.683,20	217.080,00	0,33	70.985,16	288.065,16
Personale Direttivo	15	619,80	7.437,60	111.564,00	0,33	36.481,43	148.045,43
Totale	40			328.644,00		107.466,59	436.110,59

Commi 28-29

(Modifica della copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi dell'accisa sui carburanti)

La Commissione, al fine di verificare l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica, chiede di fornire ulteriori delucidazioni circa l'andamento negli ultimi anni dei rimborsi degli oneri sostenuti dagli autotrasportatori per effetto dei vari aumenti disposti dell'aliquota di accisa sui carburanti. Andrebbe, altresì, chiarito l'utilizzo effettuato negli ultimi anni delle risorse eccedenti sul capitolo 3820 per altre finalità di rimborso, nonché la tipologia di tali rimborsi. Su tale ultimo punto si segnala che il ridimensionamento dello stanziamento del capitolo 3820 alle effettive esigenze degli autotrasportatori, non elimina l'esigenza e quindi l'onere connesso ai rimborsi effettuati negli anni precedenti con le risorse eccedenti sul citato capitolo per altre finalità.

Al riguardo, in ordine all'utilizzazione dei fondi stanziati sul capitolo 3820/MEF, si rileva in primo luogo che gli stessi sono trasferiti da parte del Dipartimento delle finanze pro-quota, in parte all'Agenzia delle entrate, per le agevolazioni agli autotrasportatori fruiti in compensazione, ed in parte all'Agenzia delle Dogane, per il pagamento dei rimborsi dovuti in forma diretta. Ciò posto, si rinvia al medesimo Dipartimento per ulteriori elementi circa diverse tipologie di utilizzo dei fondi e le relative modalità di erogazione.

Commi 30-36

La Commissione rileva che in base alle nuove tariffe per l'elaborazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi potrebbe risultare più conveniente per i Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti autorizzati utilizzare la dichiarazione in forma singola anziché congiunta.

Infatti, mentre attualmente la dichiarazione congiunta è compensata in misura doppia rispetto a quella singola con le nuove tariffe la dichiarazione congiunta è compensata in misura meno che doppia rispetto a quella singola.

Ai fini dell'esatta determinazione dei risparmi derivanti dalla norma andrebbe appurato se la quantificazione operata nella relazione tecnica abbia tenuto conto di tale circostanza ed eventualmente se si ritenga opportuno procedere ad una quantificazione diversa.

Al riguardo, fermo restando che la rideterminazione dei compensi per i Centri di assistenza fiscale comporta, tra le altre misure di riduzione della spesa, in particolare il blocco per 3 anni degli adeguamenti automatici previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze per ogni ulteriore elemento circa la possibilità che la disposizione comporti una modifica modalità di redazione delle dichiarazioni da parte dei Centri medesimi, volta a vanificare i parte i suddetti risparmi.

Commi 39-41

(Ministero dell'economia e delle finanze - Monopoli di Stato e giustizia tributaria)

La Commissione, in ordine al comma 39, posto che il dispositivo provvede a disporre la riduzione della dotazione annuale dei Monopoli di Stato per l'equivalente di risparmi pari a 50 milioni di euro annui, chiede che dovrebbe essere confermato che la detta riduzione non determini effetti e ricadute sulla funzionalità del medesimo organismo, con ripercussioni negative che potrebbero derivarne anche sulla realizzazione delle entrate da giochi per il bilancio dello Stato.

In proposito, segnalando nuovamente che l'articolo in esame prevede norme in materia di riduzione di spese non rimodulabili, si sottolinea che la riduzione di cui trattasi interviene sui trasferimenti annui - configurabili quali oneri inderogabili, ma non di spesa obbligatoria ex articolo 26 della legge di contabilità - destinati al finanziamento dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di stato, ente dotato di personalità giuridica, e da questi ricevuti dal bilancio dello Stato per le occorrenze connesse al suo funzionamento.

Anche considerando che dalla riduzione delle spese che ne conseguiranno per i Monopoli resteranno escluse quelle obbligatorie, andrebbero acquisiti elementi atti a confermare la sostenibilità del previsto taglio (pari a circa il 10 per cento della dotazione annuale).

Al riguardo, si rappresenta per quanto di competenza, che le risorse in questione vengono versate a valere sul bilancio dell'AAMS, nell'ambito della propria autonomia, a seguito dell'adozione di apposite misure di razionalizzazione organizzativa, volte di fatto a ridurre il livello degli obblighi assunti e da assumere che riguardano le spese di funzionamento, aventi caratteristiche di inderogabilità, in analogia con altra disposizione di prelievo dai bilanci autonomi degli Enti previdenziali.

Pertanto, quanto riguarda l'assunto che - trattando l'articolo di spese non rimodulabili - l'allocazione della norma non sarebbe in linea con il contenuto proprio dell'articolo stesso, non può che ribadirsi quanto già segnalato in ordine alla circostanza che nella nozione di onere inderogabile, nella quale vanno ricomprese tutte quelle tipologie di spesa, anche diverse dalle vere e proprie spese obbligatorie, riferibili ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Per ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa, si rinvia alla predetta Amministrazione autonoma.

La Commissione, in ordine al comma 40, pur considerando che l'eventuale inquadramento in soprannumero dei giudici tributari avverrà temporaneamente e salvo riassorbimento, nonché senza il riconoscimento del relativo trattamento economico sino al medesimo riassorbimento delle relative posizioni, ritiene che il dispositivo sembrerebbe derogare ad un principio stabilito in materia di determinazione delle piante organiche dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (TUIP), per cui è previsto un divieto nella formazione di posizioni soprannumerarie. In proposito, appare discutibile che detto inquadramento, senza il sostenimento dei relativi oneri - sia pure, la norma precisa, in via solo "temporanea" - determini un rapporto di servizio per cui, di fatto, alla relativa prestazione professionale, non corrisponde però il riconoscimento del relativo emolumento, né il relativo posto in pianta organica.

Nel complesso, appaiono, in tal modo, concretizzarsi tutti gli elementi di base connessi al rischio dell'instaurazione di procedure contenziose con l'amministrazione erariale, che potrebbero vedere la stessa soccombente, con il rischio che i giudizi portino al riconoscimento del trattamento economico relativo al periodo di inquadramento in soprannumero, o, addirittura nell'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato con i giudici tributari.

Al riguardo, in linea generale va rilevato che l'attività prestata dai giudici tributari esula dal campo di applicazione del d.lgs. n. 165/2001, e, pertanto, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; conseguentemente gli organici dei giudici componenti le Commissioni tributarie costituiscono meri contingenti determinati in relazione ai carichi di lavoro di ciascuna Commissione, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del medesimo d.lgs. 165/2001. In tale contesto, le eventuali posizioni soprannumerarie non costituiscono una deroga a tale ultima disposizione, essendo le stesse posizioni riconducibili ad esigenze

temporanee collegate allo smaltimento degli ingenti carichi di lavoro in materia di contenzioso tributario.

Comma 44
(Ente nazionale assistenza al volo)

La Commissione, osserva che contrariamente a quanto affermato dalla RT i risparmi associati alla norma e indicati nel prospetto della RT medesima ammontano a 42 mln di euro nell'anno 2012 e a 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Relativamente ai profili di quantificazione si evidenzia che nella RT non sono specificati gli elementi considerati ai fini della determinazione dei risparmi per effetto del venir meno delle esenzioni recate dalla norma. Sul punto appare opportuno quindi fornire ulteriori elementi informativi idonei a spiegare la base metodologica utilizzata per la determinazione dei citati risparmi.

Al riguardo, si rappresenta che l'effetto positivo deriva dalla rideterminazione dei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a..

Ciò comporta la necessità di una revisione in diminuzione del livello degli obblighi da assumere con la sottoscrizione con i suddetti contratti, tenuto anche conto dei risparmi da conseguire per effetto del venir meno delle esenzioni, con conseguente innalzamento della corrispondente quota dei ricavi tariffari da parte dell'Ente. Per ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa, si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

In proposito, si precisa altresì che per l'anno 2011 per far fronte agli oneri e contributi in parola posti a carico dello Stato sono stati previsti stanziamenti sul capitolo 1890 del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 102.173.983.

Con l'entrata in vigore della presente norma, rimarrebbero a carico dello Stato soltanto gli oneri di terminale relativi ai voli esenti -previsti dal Regolamento comunitario 1794/2006- nonché gli oneri di rotta, pari complessivamente a circa 17,4 milioni di euro sulla base alle previsioni del budget ENAV 2011.

Si tratta, pertanto, di un risparmio a regime stimato prudenzialmente in 84 milioni di euro annui.

Per l'anno 2012, considerato che l'entrata in vigore della disposizione è fissata al 1° luglio 2012, l'ammontare del risparmio è stato calcolato in modo ridotto del cinquanta per cento e, dunque, pari a 42 milioni di euro.

La Commissione, poi, chiede delucidazioni circa la conseguibilità dei previsti risparmi di spesa.

Al riguardo, si fa presente che le stime sono state valutate, oltre che sulla base dei dati storici, anche alla luce delle rassicurazioni fornite da ENAV nelle comunicazioni inviate a questo Ministero, nelle quali si afferma che, come dimostrato tra l'altro dagli studi di settore condotti da Eurocontrol e IATA, il settore del trasporto aereo mostra segni di ripresa tali da far ritenere in via di superamento anche la stagione di crisi del settore.

Comma 47
(Infrastrutture Regione Basilicata)

La Commissione, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica chiede assicurazioni che l'importo concernente l'autorizzazione di spesa in esame non risulti in tutto o in parte già impegnato e che l'abrogazione della citata norma non pregiudichi le eventuali finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Al riguardo, si rassicura la Commissione sulla disponibilità delle risorse di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto tali risorse non sono state trasferite al Dipartimento della protezione civile e non sono state adottate le disposizioni di ordinanza necessarie al loro utilizzo per gli interventi infrastrutturali necessari a seguito dell'emergenza verificatasi in Basilicata.

Commi 52-57
(Pubblica amministrazione e pubblico impiego)

Comma 52

La Commissione, per i profili di quantificazione, considerando la natura virtuosa del dispositivo in esame nel suo complesso, richiede elementi di sintesi circa la spesa annua attualmente sostenuta dalle Amministrazioni statali per l'attuazione degli istituti di cui agli articoli 19, 20, 21, e 24 della legge n. 836/1973 e successive modifiche e integrazioni, fornendo il dettaglio degli importi complessivamente gravanti su ciascuna amministrazione o, al più, per comparti omogenei di spesa appartenenti al settore statale.

Al riguardo, in relazione ai dati richiesti si fa presente che la spesa per i trasferimenti comprende anche altre voci di spesa. Pertanto l'enucleazione di quella relativa agli istituti soppressi dagli articoli indicati risulta difficilmente operabile, conseguentemente i relativi risparmi possono essere quantificati solo a consuntivo.

Commi 56 e 57

La Commissione, chiede elementi sulla platea delle unità attualmente interessate da posizioni di distacco, comando e fuori ruolo et similia presso le Autorità, fornendosi i relativi trattamenti economici indennitari corrispondenti che risulterebbero non più dovuti sulla base alla norma in esame.

Inoltre, andrebbero forniti ragguagli in merito alla circostanza che il dispositivo assume la validità del divieto per tutti i dipendenti delle PA, intendendo per tali gli enti rientranti nella definizione datane a fini di contabilità nazionale e non quella di cui all'articolo 1, comma 2, della decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (TUIP). È chiaro, infatti, che ivi rientrando nella platea anche enti assoggettati a regime di diritto comune, i cui dipendenti risultino disciplinati dal contratto di settore, andrebbero meglio chiarite le modalità di realizzazione di tale divieto.

Al riguardo, in relazione alle richieste di chiarimento, si fa presente che, in considerazione dello speciale status di autonomia e indipendenza delle amministrazioni in argomento, la platea di soggetti interessati non può che essere stimata in via del tutto approssimativa. In ogni caso appare ragionevole ritenere che il personale in posizione di prestito ammonti a circa un centinaio di unità di personale appartenente alle varie qualifiche.

In relazione alle modalità di applicazione, si fa presente che il divieto di erogare indennità perequative del trattamento economico fondamentali andrà applicato a tutti i dipendenti del settore pubblico allargato in posizione di prestito presso le Autorità amministrative indipendenti, e che i relativi risparmi andranno quantificati esclusivamente a consuntivo.

Commi 58-61

(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)

Comma 61

La Commissione chiede che vengano fornite indicazioni in merito all'idoneità della percentuale di riduzione dei benefici contributivi al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa sopra indicato. Rileva, poi, che l'interpretazione letterale del comma in esame induce a ritenere che la riduzione dello sgravio riguarderà anche il settore delle imprese armatrici in cui, per il personale imbarcato, è attualmente riconosciuto un esonero contributivo integrale, anche se tale settore non riguarda lo stato di previsione del MIPAF.

Al riguardo, si fa presente per quanto riguarda gli aspetti finanziari quanto segue.

Nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rientra la gestione, sul pertinente capitolo n. 1485 "Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare", dei benefici di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, destinati alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari a partire dall'annualità 2000 in forza del comma 5-bis dell'art. 4 del D.L. 265/2000 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 legge 343/2000) e prorogato con le leggi finanziarie a decorrere dal 2001 (art. 11 L. n. 388/2000).

I benefici di cui all'art. 6 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 estesi, con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009), nel limite dell'80 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per effetto della disposizione in parola, sono corrisposti, per effetto della norma in esame, nel limite del 60% per l'anno 2012 e del 70% a decorrere dall'anno 2013.

Per quanto concerne l'idoneità della percentuale di riduzione dei benefici in parola al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2013, si fa presente che a legislazione vigente lo stanziamento del citato capitolo n. 1485 ammonta a 44.153.000 euro annui, per la corresponsione dei benefici in parola nel predetto limite dell'80%. La norma in esame prevede una ulteriore riduzione del beneficio, dall'80% al 60% per l'anno 2012 e al 70% a decorrere dal 2013, con una conseguente riduzione della spesa per benefici riconosciuti che, in termini assoluti, può quantificarsi in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Commi 63-70
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Comma 63

La Commissione al fine di rendere effettivi i risparmi di spesa recati dalla norma, valuta la possibilità di inserire nel dettato normativo la riduzione annuale delle consistenze dei volontari di truppa così come prospettato nella RT.

Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 15-3-2010 n. 66, le dotazioni organiche complessive e le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall' articolo 585. Non sembra necessario quantificare nella norma in esame la riduzione annuale, lasciando la determinazione delle consistenze all'apposito decreto. Si rimanda comunque per ulteriori elementi informativi all'amministrazione proponente.

Inoltre, si conferma che la norma assicura una riduzione di spesa "strutturale" a decorrere dal 2012. La valutazione di inserire nel dettato normativo la riduzione annuale delle consistenze dei volontari in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto, seppur valutata, non è stata ritenuta praticabile in quanto l'art. 585 del decreto legislativo n. 66/2010 non tratta di consistenze del personale ma degli oneri relativi.

Si conferma, comunque, la riduzione delle rafferme annuali di 300 unità osservando che la consistenza di ciascuna categoria dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie

di porto è determinata annualmente con decreto interministeriale (Difesa-Infrastrutture-Economia e Finanze e Funzione pubblica).

Comma 64

La Commissione, chiede assicurazione che la riduzione di spesa prevista dalla norma non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta che, nell'ambito delle risorse iscritte sul cap. 3075/MEF, relativo al fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per gli anni 2012, 2013 e 2014, risultano sufficienti disponibilità finanziarie.

Comma 65

In merito alle osservazioni relative al comma 65, si rappresenta che il contributo di 60 milioni di euro (4 milioni annui per 15 anni), disposto con la norma in rassegna, è stato impiegato per l'acquisizione di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta AW 139, il cui valore "netto" ammonta a circa:

- 13.7 milioni euro per l'aereo
- e 25 per gli elicotteri.

Il derivante impegno di spesa, in aderenza alle previsioni normative, doveva essere spalmato sui quindici anni del finanziamento.

La realizzazione delle commesse si è conclusa prima della scadenza dei quindici anni, per cui l'effettiva erogazione dei pagamenti è stata effettuata parte in contanti e parte mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, in occasione della realizzazione dei vari stati di avanzamento.

Per tradurre in previsioni contrattuali tale esigenza e per evitare di esporre in futuro l'Amministrazione alla carenza di risorse per far fronte ai pagamenti, l'impegno complessivo per i due contratti - nei quindici anni del finanziamento - è stato assunto per circa 59 milioni di euro, comprensivo, oltre che del valore "netto" delle forniture, anche di una "quota" per gli oneri di ammortamento, stimata - a priori - al tasso concordato con le Ditte del 6 - 6.5 %.

Nel 2010 è stata autorizzata la stipula dell'ultimo contratto di mutuo, conseguentemente, si è delineata l'effettiva "economia" sull'impegno, pari, complessivamente a 869 mila euro annui (parte sull'impegno in favore di Alenia e parte su quello dell'Agusta), per tutta la residua durata del contributo quindicennale, destinato a garantire il necessario supporto logistico ai mezzi acquistati.

Ogni anno, inoltre, risulta disponibile una quota di 81 mila euro, considerato che, rispetto allo stanziamento complessivo di 60 milioni, l'impegno è stato assunto per oltre 59 milioni.

Conseguentemente, per il solo 2012, l'Amministrazione, a seguito della riduzione di 950 mila euro, procederà ad una rimodulazione dei periodi di "fermo macchina" per l'effettuazione delle manutenzioni necessarie per la sicurezza del volo, allineando le

esigenze operative alle minori risorse disponibili, fermo restando che, per gli anni successivi, tali risparmi di spesa saranno utilizzati per il supporto logistico dei mezzi acquistati, onde garantirne l'operatività.

Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, si rappresenta che quelle relative agli anni 2012 e 2013 risultano effettuate tenendo conto di un coefficiente di spendibilità annuo pari ad un terzo rispetto a ciascuna annualità di competenza, in linea con le stime in casi analoghi. Viceversa, si conviene con la Commissione che la stima relativa all'anno 2014 appare prudentiale (si sarebbe dovuto confermare il valore 2013 di 0,317 milioni invece di 0,106 milioni) e deriva piuttosto da un mero errore materiale incorso nella redazione della relazione tecnica, analogamente a quelli evidenziati ai successivi commi 66, 69 e 70. Peraltro i suddetti disallineamenti sono di valore marginale e risultano complessivamente prudentiali, non inficiando il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2014.

Comma 66

Il comma 66 riduce di 135.000 euro, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la redazione e l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e per gli interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade.

La riduzione di 135.000 euro si è resa possibile per effetto del venir meno dell'adesione al progetto di un comune che per carenza di risorse proprie non ha potuto accedere al cofinanziamento di 135.000 euro finalizzato all'accensione di mutui.

L'importo della riduzione dell'onere recato dalla norma, non utilizzato dal comune, non è stato destinato ad altre finalità nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale.

La Commissione chiede assicurazioni che l'importo della riduzione dell'onere recato dalla norma, oltre a non essere stato utilizzato dal comune citato dalla RT, non risulti nel frattempo, nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale, essere stato destinato ad altra finalità.

Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, nel rinviare a quanto segnalato in ordine alle osservazioni sul comma 65, si conviene che la stima relativa all'anno 2014 deve considerarsi prudentiale (la stima attendibile è 0,135 milioni di euro, invece di 0,150).

Comma 67

La Commissione chiede che vengano fornite ulteriori delucidazioni circa i motivi per cui parte delle somme assegnate a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, risultino non più strettamente necessarie al funzionamento aziendale. Infatti, l'affermazione riportata in RT lascia intendere due ipotesi: che l'autorizzazione di spesa in

milioni di euro nel 2012 e di 2 milioni di euro nel 2013, mentre dal 2014 è previsto il completamento della pianta organica.

Si rappresenta inoltre che, a fronte della prospettata riduzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, punto a) del decreto legislativo n. 162 del 2007, pari a 6 Milioni di euro per l'esercizio 2012 e a 2 Milioni di euro nel 2013, prendendo atto che nel 2014 il fondo sopracitato sarà reintegrato nella misura prevista dalla legge, pari a 11,9 Milioni di euro, opererà negli esercizi 2012 e 2013 riduzioni di spesa per il personale - la cui assunzione dovrà avvenire con maggiore gradualità - e nelle spese sia di investimento che di funzionamento, che saranno rinviate ad esercizi successivi parallelamente al completamento della dotazione organica.

Pertanto, circa la riduzione delle risorse dell'Agenzia, nell'occasione si è considerato prudenzialmente un profilo di cassa più diluito nel tempo, per tenere conto dello start up dell'Agenzia medesima.

Comma 69

Al riguardo, si rappresenta che il comma 69 riduce di 3.873.427 euro, a decorrere dall'anno 2012, i finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 457 del 1997, per l'informatizzazione dei servizi marittimi. L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 9-bis del decreto legge n. 457/1997 era finalizzata all'informatizzazione dei servizi marittimi ed in particolare alla realizzazione del sistema informatizzato di controllo del traffico marittimo denominato VTS, in corso di realizzazione. Peraltro, la riduzione suddetta è da ritenere che non comporterà significative criticità nell'architettura informatizzata dei servizi marittimi.

Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, nel rinviare a quanto segnalato in ordine alle osservazioni sul comma 65, si conviene che la stima relativa all'anno 2014 di 4,304 milioni di euro deve essere ridotta in 3,873 milioni.

Comma 70

In relazione alle osservazioni della Commissione di cui al comma 70, si rappresenta che il valore complessivo dell'affidamento è di oltre 200 milioni di euro. Conseguentemente la riduzione di 8 milioni rientra nelle previsioni normative dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923.

Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, nel rinviare a quanto segnalato in ordine alle osservazioni sul comma 65, si conviene che la stima relativa all'anno 2014 deve considerarsi prudenziale (la stima attendibile è 2,667 milioni di euro, invece di 0,889).

questione sia sovradimensionata rispetto alle esigenze cui è finalizzata o che siano intervenuti in corso di gestione situazioni tali da non far ritenere più necessarie le suddette assegnazioni finanziarie.

Il comma 67 riduce di 5.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2012, le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della n. 244 del 2007 (Fondi per investimenti).

Lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007, può essere ridotto per un importo pari a 5 mln di euro, in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale.

Tale proposta di riduzione è stata, infatti, effettuata sulla base della nuova programmazione dei servizi di trasporto, nonché di una previsione dei costi e dei ricavi degli stessi servizi.

Comma 68

La Commissione, al fine di verificare l'effettività delle riduzioni degli oneri indicati dalla norma, chiede che vengano fornite ulteriori informazioni relativamente agli oneri di funzionamento dell'Agenzia non ancora prodotti e direttamente connessi alle suddette riduzioni di spesa.

Inoltre, vuole chiarito il motivo per cui ad una minore spesa in termini di SNF di 6 mln nel 2012 e di 2 mln nel 2013 corrisponda una rappresentazione differente in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, in primo luogo si rileva che la RT al d.lgs. 162/07, istitutiva dell'Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie, prevede all'art. 26, comma 1, lett. a) l'importo di euro 11.900.000,00 per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia. Tali risorse, dedotti i costi operativi della struttura, consentono di dotare inizialmente l'ente di 205 unità. Si segnala, tuttavia, che al momento la struttura risulta dotata di circa 120 unità e che, pertanto, il personale attualmente in servizio risulta inferiore al numero massimo quantificato in sede di relazione tecnica al d.lgs. n. 162/07. Circa il regolamento di reclutamento del personale, si fa presente che lo stesso è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri solo in data 13.10.2011.

Ciò rilevato, si rappresenta che il comma 68 in esame riduce di 6.000.000 di euro per l'anno 2012 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2013, il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, punto a) del decreto legislativo n. 162 del 2007 per finanziare l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

La riduzione prospettata si rende possibile, in via transitoria, in quanto l'Agenzia si trova ancora in una fase di avvio dell'attività. Al momento, infatti, si è in attesa del completamento dell'impianto regolamentare interno (è in corso di definizione l'iter per l'adozione del Regolamento per il reclutamento del personale) e solo dal 1° gennaio 2010 l'Agenzia ha completato l'assunzione delle competenze attribuitele dalla legge istitutiva. L'organico è ancora in fase di completamento per cui è prevista una minore spesa di 6

Commi 71-72
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

La Commissione, osserva che i risparmi attesi presuppongono l'adozione di idonei atti di razionalizzazione e risparmio da parte degli enti in questione, atti sui quali non viene fornita alcuna indicazione che consenta di valutare la fattibilità dei predetti risparmi. Sottolinea, poi, che il *gap* fra l'impatto sul SNF e quello sull'indebitamento sembrerebbe scontare un contenimento dei costi di funzionamento degli enti previdenziali inferiore rispetto al taglio dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a tali enti, senza che di tale differenza possa rinvenirsi alcun fondamento nel dato normativo.

Al riguardo, per quanto di competenza non può che confermarsi quanto già segnalato, per analogia, in ordine alle risorse versate all'entrata a valere sul bilancio dell'AAMS, nell'ambito della propria autonomia.

Peraltro si rappresenta che, ai fini dell'adozione da parte degli enti previdenziali di misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre a decorrere dall'anno 2012 le proprie spese di funzionamento, occorra una revisione del comma 72, anche alla luce delle segnalazioni pervenute, circa la sostenibilità delle riduzioni.

Pertanto, è stata proposta a tal fine una modifica della disposizione: è infatti in corso di definizione uno schema di emendamento per prevedere il rafforzamento dei suddetti interventi, volti a conseguire risparmi attraverso il contenimento diretto e generalizzato delle suddette spese, imponendo appositi limiti alle previsioni di bilancio in misura percentuale rispetto ai dati dell'ultimo esercizio consuntivato da applicare in modo automatico.

Commi 73-88
(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Comma 73

La Commissione, trattandosi di profili di spesa che investono fattispecie ricomprese nei redditi di lavoro dipendente - che costituisce, come noto, componente di costo e giuridicamente "obbligatoria" ad eccellentiam per la spesa iscritta in bilancio - segnala che parte dei dispositivi incidono sulla rideterminazione di oneri connessi ad istituti che a l.v. costituiscono diritti soggettivi "perfetti" per i beneficiari. E' opportuno valutare se dalle relative misure di contenimento possano scaturire contenziosi con l'erario.

Al riguardo, per gli aspetti finanziari, come già rappresentato, si fa presente che taluni oneri inderogabili, ricompresi anche nell'ambito della categoria delle spese di personale, possono non avere la caratteristica di spesa obbligatoria in quanto non riferibili ad assegni fissi e contributivi. Nel caso di specie, per quanto riguarda in particolare il blocco

di automatismi stipendiali relativi e più in generale il contenimento di costi futuri a valere su contratti ancora da stipulare, è da ritenere che non possano essere considerati fin d'ora gli effetti derivanti da maggiori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso.

Comma 74

La Commissione chiede che vengano fornite alcune delucidazioni in merito ai criteri adottati dalla RT nella determinazione delle somme portate in correzione sui tendenziali di spesa nel 2012/2014 e a decorrere.

In particolare, occorre segnalare che la RT ascrive gli effetti di contenimento alla sola aliquota di personale docente posto in fuori ruolo (400 unità su 500 previste a l.v., che passerebbero a 260), non considerando che la riduzione in questione investe anche il contingente dei dirigenti scolastici applicato oggi presso l'amministrazione scolastica (100 unità a l.v., che passerebbero a 60).

È chiaro, in tal senso, che oltre ai risparmi conseguenti alla mancata nomina dei supplenti nel ruolo docente per n. 240 unità, dovrebbe a rigore aggiungersi anche la determinazione degli effetti finanziari connessi al recupero, ai compiti propri d'istituto, dei dirigenti scolastici che siano oggi collocati anch'essi in posizione di fuori ruolo.

In generale, segnala che l'articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957, prevede che il dipendente collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, e che nella qualifica iniziale del ruolo stesso, è solo imposto l'obbligo di lasciare scoperto un posto, per ogni dipendente collocato fuori ruolo.

Per i profili connessi al computo materiale degli oneri, e relativa distribuzione degli effetti d'impatto attesi, andrebbero inoltre esplicitati i criteri adottati nella determinazione dell'impatto atteso per l'anno 2012, nonché i criteri e parametri adottati nella nettizzazione degli d'impatto sui saldi di finanza pubblica per l'intero triennio.

Al riguardo per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sia rappresenta che, come per le spese concernenti oneri fissi di personale, si è tenuto conto di un effetto in termini di indebitamento al netto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF) rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare.

In merito alle perplessità manifestate circa la mancata quantificazione dei risparmi di spesa relativi alla riduzione di 60 dirigenti scolastici, si fa presente che dette economie non sono state considerate nella RT in quanto, a normativa vigente, i posti lasciati liberi dal personale in questione, sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo Unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione. Con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse relative all'onere sostenuto per la reggenza restano nel citato Fondo.

Commi 75 - 76

La Commissione rileva che la RT annessa al decreto-legge n. 98/2011 non definiva puntualmente gli effetti dovuti alla riduzione dei dirigenti scolastici per effetto dell'innalzamento della soglia minima di alunni riguardanti le istituzioni scolastiche dislocate nelle isole minori.

Per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo determina evidenti economie di spesa, sia a ragione della riduzione disposta nel numero dei dirigenti scolastici (per n. 1.331 unità complessive sul territorio nazionale, di cui viene fornita una dettagliata distribuzione regionale) che per la riduzione dei dirigenti dei servizi amministrativi scolastici (per n. 1.569 unità, riferendo la RT che per effetto del comma 76 dovrà essere soppresso un posto su due, ed essendo il totale delle istituzioni scolastiche interessate dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 98/2011, che sono pari a 3.138, il calcolo è presto fatto), occorre soffermarsi sui distinti profili materiali del computo, per come dettagliatamente riportati nella RT.

Profili metodologici, quantitativi e di stima dei risparmi.

In proposito, coerentemente con la necessità contabile di scorporare i risparmi - stimati prima facie per ciascun anno scolastico - per le singole annualità 2012/2014 e a decorrere, la RT provvede anzitutto a determinare il numero degli incarichi dirigenziali e di DGSA da ridurre, sulla base del confronto tra la platea degli incarichi previsti a legislazione vigente e quella scaturente dalla rideterminazione delle soglie minime di studenti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98, come stabilita dal comma 75.

Tale stima viene effettuata dalla RT assumendo, in via prudenziale, ovvero senza considerare le cessazioni, che i posti liberi al primo settembre 2012 siano pari, in numero e distribuzione regionale, a quelli liberi al primo settembre 2011, sia per i dirigenti che per i DSGA.

Ciò posto, la RT riferisce poi che le riduzioni di posti, di entità comunque limitata, che non si possano realizzare al primo settembre 2012, per mancanza di posti liberi, si prevede possano invece essere effettuate per il 50% al primo settembre 2013 e per il 50% al primo settembre 2014, per effetto anche delle cessazioni che intercorreranno nel frattempo.

Sul punto, osserva però che la tecnica adottata dalla RT provvede alla riduzione dei posti che si riflette su posizioni che, ancorché disponibili per il relativo incarico, risultano di fatto sempre vacanti.

Orbene, tenuto conto che la determinazione degli stanziamenti annuali per le retribuzioni ed il personale, secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente, viene come noto effettuata sulla base delle unità di organico effettivamente presenti per un dato esercizio finanziario, con il noto metodo degli "anni-persona", appare evidente che la riduzione di spesa di cui trattasi risulta al più "virtuale" nel senso che il dispositivo in esame pone le condizioni affinché nei prossimi esercizi scolastici, per effetto del normale turn

over, risultino ridotti gli incarichi disponibili di dirigenti scolastici e di DGSA relativamente alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, che sarebbero state destinate, prima o poi, ad essere coperte.

Sul punto appare necessaria una puntualizzazione, dal momento che l'efficacia della riduzione di cui trattasi sembrerebbe perciò riflettersi più in termini di risparmi secondo il noto criterio delle previsioni di spesa a politiche "invariate", piuttosto che secondo il criterio della "legislazione vigente", che invece regola la costruzione degli stanziamenti di spesa.

La questione riveste invero interesse atteso che la stessa RT espone poi, nel prospetto di sintesi, i risparmi di spesa che indica dovrebbero realizzarsi negli anni 2012/2014 e a seguire, e il cui valore non si può considerare in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98/2011, che imporrebbe invece la determinazione di riduzioni di spesa certe e misurate, da far corrispondere a quelle a suo tempo indicate con l'approvazione del citato decreto-legge n. 98/2011 e già da ritenere già scontate nei Saldi tendenziali di finanza pubblica.

-Profili di computo materiale dei risparmi indicati dalla RT

Una prima richiesta di chiarimento attiene al corretto conteggio delle posizioni Dirigenziali scolastiche e dei DGSA secondo i parametri indicati dalla legislazione vigente, e indicati in Tabella 1, dal momento che ivi sembrerebbe che la rubrica della prima colonna (istituti con < 500 alunni) non conteggi, per le singole regioni, anche il contingente degli istituti relativi alla regione Sicilia, in modo che il totale non sarebbe poi corrispondente alla sommatoria dei valori ivi effettivamente riportati nella colonna, relativamente a ciascuna delle regioni indicate.

Inoltre, venendo ai profili strettamente connessi al calcolo materiale dei parametri impiegati dalla RT, sembrerebbero utili elementi di dettaglio circa i valori medi indicati sia per la retribuzione dei dirigenti scolastici che per i DGSA, all'uopo fornendosi il dettaglio delle singole componenti e del computo dei valori corrispondenti agli oneri posti a carico dell'amministrazione scolastica.

Di conseguenza, andrebbero altresì esplicitati anche gli effetti indicati nel prospetto di sintesi nella nettizzazione dei valori d'impatto indicati in termini di competenza finanziaria, nei loro riflessi in termini di finanza pubblica.

In ordine ai chiarimenti richiesti, si precisa in via preliminare che, come risulta anche nella RT, gli effetti dell'analogo intervento previsto all'art. 19, comma 5, del DL 98/2011, riferito esclusivamente alla figura del dirigente scolastico, è stato scontato ai fini della stima dei risparmi recati dai presenti commi. Per quanto concerne poi il rischio rappresentato dal Servizio bilancio circa l'efficacia concreta, in termini finanziari, della riduzione di cui trattasi, che "sembrerebbe riflettersi ... in termini di risparmi ... a politiche invariate, piuttosto che secondo il criterio della legislazione vigente", si precisa che le previsioni di spesa effettuate a legislazione vigente per il personale dei comparti Area V e

Scuola, comprendono, allo stato, anche la spesa per i posti che verranno soppressi ai sensi delle norme proposte. A tal fine, per quanto concerne i dirigenti scolastici, si evidenzia che attualmente sono in corso le procedure per la copertura di 2.386 posti, pari a tutti quelli vacanti al 1° settembre 2012 (presumibile data per l'avvio delle assunzioni dei relativi vincitori), inclusi quelli conseguenti alle cessazioni di personale previsti a tale data. Conseguentemente, a legislazione vigente, è stata considerata la relativa spesa, nonché quella per le sostituzioni di detto personale.

Anche per i DSGA si segnala che le previsioni di spesa a legislazione vigente ricomprendono l'onere relativo alla copertura di tutti i posti di tale personale, atteso che i posti vacanti, in assenza di assunzioni in ruolo, sono sempre integralmente coperti con personale supplente annuale.

Inoltre, circa il computo del trattamento economico medio annuo considerato nella RT, rispettivamente, per i dirigenti scolastici e per i DSGA, si evidenzia che per il personale dirigente è stata considerata la retribuzione base, quella di posizione fissa e variabile e quella di risultato, per il DSGA la retribuzione base, la CIA e l'indennità di amministrazione; ciò tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 -bis, del DL 78/2010.

Per quanto concerne infine le risultanze della Tab. 1 e della Tab. 2 (Riduzioni di 1.331 posti di dirigente e di 1.569 DSGA), si fa presente che le stesse appaiono coerenti tra loro, in quanto nella Tab. 1, per mero errore materiale, non è stata ricompresa la regione Sicilia, considerata invece nella Tab. 2.

Comma 79

La disposizione prevede il blocco degli scatti di anzianità per il personale AFAM per il periodo dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Nel dossier si chiedono chiarimenti in ordine alla eventualità che le AFAM siano state già incluse nel blocco delle retribuzioni operato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Al riguardo, fermo restando il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, considerato che le istituzioni AFAM, diversamente dalle altre amministrazioni che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, non sono state specificamente considerate tra quelle oggetto del blocco degli scatti (art. 9, commi 21 e 23, DL 78/2010), la norma in esame è intervenuta in tal senso, rendendo pertanto gli automatismi anche per detto personale, per gli anni 2012/2014, "non utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici". In proposito, si precisa che trattasi di intervento a carattere strutturale con effetti finanziari di trascinarsi, sebbene decrescenti nel tempo, ma che termineranno quando l'ultimo degli interessati cesserà dal servizio.

Per quanto concerne la richiesta dei dati (distribuzione per classi di anzianità del personale a tempo determinato, proiezione per i prossimi anni dei passaggi a classi stipendiali superiori, basi salariali medie per ciascuna classe stipendiale, distinte indicazioni

degli effetti finanziari per anno), considerata la analiticità e la numerosità degli stessi, si rinvia al MIUR competente in materia.

Commi 80 - 84

La Commissione, per i profili di quantificazione relativi ai commi 81-83, posto che la norma determina le condizioni per la realizzazione di risparmi di spesa, chiede di acquisire elementi idonei a suffragare ulteriormente la stima fornita dalla RT, sia in ordine alla platea dei docenti interessati che con riguardo all'onere medio attualmente sostenuto per i supplenti dei docenti che fruiscono del periodo sabbatico.

In particolare, di specificare la quota, nell'ambito della suddetta platea dei docenti, appartenenti alla prima e alla seconda fascia, che abbiano fruito dei permessi sabatici, al fine di estrapolare correttamente una media "ponderata", tra le relative retribuzioni, previste dalla tabella b) annessa al CCNL del 4 agosto 2010.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione dei prospetti di calcolo concernenti il passaggio dalla quantificazione delle economie di spesa attese, per come esse sono espresse in termini di competenza finanziaria, ai profili di computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nella componente al netto e a lordo della componente fiscale e contributiva.

Quanto poi al comma 84, posto che la RT riferisce che, almeno potenzialmente, i risparmi potrebbero giungere sino al 10% della spesa di personale, sarebbe utile l'acquisizione dei dati in riferimento ai quali si sarebbe estrapolata tale valutazione.

Circa la richiesta dei dati concernenti in particolare la platea dei docenti interessati alla fruizione del periodo sabbatico e relativa specifica della fascia di appartenenza di detto personale che abbia già fruito di tali permessi, si rinvia al MIUR, in quanto unica depositaria di tale tipologia di informazioni. In proposito, in ogni caso si evidenzia che i risparmi conseguenti all'intervento previsto per il personale universitario rimangono comunque alle università.

Comma 86

La Commissione chiede un chiarimento se, a rigore, la stipula di contratti a t.d. per incarichi di docenza presso le AFAM, risulti in tutto assimilabile al regime normativo previsto per la Scuola, ovvero risulti avere disciplina a sé stante, atteso che, invece, diversamente, la stipula dei medesimi contratti a t.d risulterebbe attratta alle limitazioni previste per le altre amministrazioni dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 (50 per cento della spesa sostenuta nel 2009).

Inoltre chiarimenti sulle modalità di applicazione del dispositivo per il periodo gennaio - ottobre 2012 per via "amministrativa" agli enti, come riferisce la RT, dal momento che solo da tale puntuale applicazione risulterebbe assicurata una riduzione di spesa di 2,9 milioni di euro già a decorrere dall'anno 2012.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione dei prospetti di calcolo concernenti il passaggio dalla quantificazione delle economie di spesa attese, per come esse sono espresse in termini di competenza finanziaria, ai profili di computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nella componente al netto e a lordo della componente fiscale e contributiva.

In merito ai chiarimenti richiesti si fa presente che la stipula di contratti a tempo determinato per incarichi di docenza presso gli istituti AFAM è assimilabile al regime normativo previsto per la scuola. Inoltre, come specificato dal MIUR, le modalità di applicazione dell'intervento in esame per il periodo gennaio-ottobre 2012 verrebbero, in ogni caso, disciplinate in via amministrativa dagli enti, in tempo utile per garantirne l'attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) e per assicurare quindi il conseguimento delle economie con la tempistica prevista nella RT.

Comma 87

La Commissione chiede di formulare alcune valutazioni di ordine metodologico, in ordine alla fondatezza dei dati su cui vengono calcolati i risparmi attesi.

In particolare, osserva che la RT, dopo aver prima affermato che gli esuberi degli ITP previsti per l'anno scolastico 2011/2012 consisterebbe in 3.334 unità, riferisce poi che, dall'anno 2012/2013, il detto personale si ridurrà a 2.500 unità, prevedendosi dunque una riduzione per un solo anno scolastico di n. 834 unità.

Sul punto, vuole confermato che tale riduzione (il 25%) potrebbe essere dovuta alle normali cessazioni dal servizio.

Inoltre, chiarire il criterio dell'"accantonamento" dei posti in organico di una quota degli insegnanti ITP, pari all'equivalente di quelli dichiarati in esubero, ed il riflesso che ne deriverebbe in termini di minori oneri.

Sul punto, pur considerando che dovranno restare vacanti nell'a.s. 2012/2013 un numero di posti per docenti tecnico pratici per incarichi di supplenza, almeno pari a quelli dei posti in esubero, andrebbe specificato se ivi si debba trattare di posti in quelle determinate aree di concorso del personale posto in esubero, poiché, diversamente, le autorità scolastiche si troverebbero comunque costrette, al fine di assicurare la continuità didattica, a stipulare i contratti a t.d. con i docenti supplenti.

Con l'effetto che ne conseguirebbe un ammontare inferiore dei risparmi, rispetto a quelli che ora vengono quantificati.

Un ulteriore profilo di interesse va poi rilevato circa la necessità di acquisizione dei prospetti di calcolo concernenti il passaggio dalla quantificazione delle economie di spesa attese, per come esse sono espresse in termini di competenza finanziaria, ai profili di computo nella valutazione d'impatto sui saldi di finanza pubblica, nella componente al netto e a lordo della componente fiscale e contributiva.

In ordine ai chiarimenti richiesti, nel premettere che si tratta di accantonamento dei posti di assistenti tecnici e non di insegnanti tecnico-pratici (ITP), come indicato invece nella nota tecnica, le perplessità manifestate dal Servizio bilancio circa l'eventuale necessità di un maggior fabbisogno di ITP per talune aree di concorso di tale personale risultante in esubero, con conseguenti effetti riduttivi dei risparmi, sono da ritenersi superate, atteso che le classi di concorso sono previste solo per il personale docente e non per quello amministrativo, per il quale la norma prevede un accantonamento di posti in organico.

Infine, come chiarito dallo stesso MIUR, la differenza tra le 3.334 unità di ITP risultanti in esubero nell'a.s. 2011/2012 ed i prevedibili restanti esuberi nell'a.s. 2012/2013, è da imputarsi in parte alle cessazioni dal servizio di detto personale ed in parte al riutilizzo su cattedre di docenti di ITP, per effetto di appositi corsi di riconversione da attuarsi entro il mese di settembre 2012.

Comma 88

La Commissione segnala che il dispositivo provvede a definire la copertura avvalendosi dei risparmi di spesa relativi alla riduzioni disposte per effetto dei commi 80-87, in riferimento ai quali si sono ravvisati numerosi elementi di incertezza in ordine alla quantificazione delle economie che sono state di volta in volta stimate dalla RT.

Sul punto, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità, andrebbe fornito un quadro dettagliato per il triennio 2012/2014 e a decorrere, dei singoli effetti di minori spese ipotizzati in relazione ai commi 80 -87 (Copertura), in termini sia di competenza finanziaria che di saldi di contabilità nazionale, a cui andrebbero contrapposti, invece, i valori di spesa relativi ai fondi di cui trattasi (Onere), evidenziandone la neutralità complessiva (copertura/nuova spesa) rispetto alla manovra correttiva in esame.

In aggiunta, come peraltro rilevato anche dalla Corte dei Conti in più occasioni, occorre sottolineare che la creazione di fondi all'interno degli stati di previsione, come nel caso in esame, con destinazioni non precisamente indicate, fa in modo da compromettere ulteriormente la leggibilità e la trasparenza del bilancio.

Al riguardo, per gli aspetti di copertura, si rappresenta che l'iniziativa in esame è specificamente coperta, attraverso apposita clausola finanziaria apposta nel primo periodo del testo normativo, del tenore: "conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 80 a 87 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", come peraltro confermato anche dalla relazione tecnica.

Circa le motivazioni che sottendono all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, si segnala che la formulazione di tale iniziativa nei deriva dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarà frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari coinvolti.

Commi 102-105
(Ministero della difesa)

Comma 102

La Commissione, , posto che il dispositivo consente la mobilità a domanda tra alcune delle FF.AA.(segnatamente solo Esercito Marina ed Aereonautica), del personale appartenente ai volontari in ferma prefissata, in servizio permanente e del personale sottufficiali appartenente al ruolo sergenti, chiede conferma che la funzionalità del dispositivo non determini oneri aggiuntivi rispetto a quelli che non siano già previsti a legislazione vigente.

In tale quadro, tra gli elementi da acquisire, andrebbe richiesta la situazione organica dei suddetti ruoli nelle citate FF.AA. nonché una valutazione circa gli effetti d'impatto che, in media, il transito dall'una all'altra Forza potrebbe comportare nel costo unitario medio del personale appartenente alle categorie citate, in ragione annua, per le voci di spesa legate al vestiario e alla dotazione individuale, nonché ai fattori logistici e di alloggio, allorché la forza armata sia tenuta ad assicurarli.

Al riguardo, la norma stabilisce che, al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e nell'ambito dei contingenti determinati con decreto del Ministro della difesa, è data possibilità di transito, a domanda, ai volontari in ferma prefissata, volontari in servizio permanente e sergenti in una Forza armata diversa da quella di appartenenza. La disposizione risponde all' esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell'alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nella ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata.

Sotto il profilo finanziario, il dispositivo normativo non comporta nessun onere aggiuntivo, in quanto determina sia il mancato reclutamento di nuovo personale (qualora la Forza armata avesse bisogno di ricoprire posizioni in cui vi è carenza di specifica professionalità) sia la non corresponsione della indennità di trasferimento (legge 86/01). Tale indennità, infatti, spetta di diritto al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, ma non al personale transitato "a domanda" in altra Forza armata.

Per quanto concerne le spese legate al vestiario ed alla dotazione individuale, il dispositivo normativo non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo, in quanto il vestiario viene distribuito e "rinnovato" ciclicamente al personale militare, scaduto il periodo "tecnico" di durata; conseguentemente il militare ne ha diritto sia che rimanga nella stessa Forza armata sia che transiti in un'altra.

SITUAZIONE DELLE CONSISTENZE RIPORTATE NEL D.M. 2010 (Previsto dall'art. 2207 del D. Lgs. 66/2010)	
SERGENTI	13.995
VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	40.980
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA	44.248

Comma 103

La Commissione, pur tenendo conto che il dispositivo si iscrive pienamente nelle limitazioni e nei vincoli previsti per l'esercizio delle facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione vigente, chiede di condurre una riflessione sulla circostanza che detto trasferimento comporterebbe, per l'interessato, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico corrispondente al profilo professionale di transito, relativo al comparto dell'Amministrazione destinataria del passaggio, anche se inferiore a quello in godimento nella carriera militare.

È chiaro, in tal senso, che la norma deroga ad un principio generale stabilito per gli impiegati dello Stato, laddove l'articolo 202 del D.P.R. n. 3/1957, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, debba essere riconosciuto un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.

Peraltro, va segnalato che l'ordinamento militare vigente prevede anche dei casi di transito ai ruoli civili, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 930 e 2142 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice ordinamento militare), laddove si prevede che il personale delle Forze armate e delle FF.PP a ordinamento militare, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, transiti nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa o dell'economia, secondo modalità e procedure definite con apposito.

In merito, si segnala però che l'articolo 10, comma 4, del D.P.R. 339/1982, applicativo della citata normativa, stabilisce espressamente che al personale militare transitato al ruolo civile per detto occorrenze, vada riconosciuto, a titolo integrativo, e salvo riassorbimento, un trattamento economico integrativo pari alla differenza tra lo stipendio maturato nella carriera militare, e quello inferiore eventualmente spettante nel profilo di inquadramento nei ruoli civili.

Considerato che dalla questione potrebbero derivare contenziosi con gli interessati, che potrebbero vedere soccombere l'erario, sembrerebbe opportuna l'acquisizione di opportuni elementi di chiarificazione in merito.

Al riguardo, si tratta di una disposizione che intende dare applicazione al principio della razionale allocazione del personale pubblico, operando un'effettiva redistribuzione delle unità in eccedenza verso quelle amministrazioni che presentino carenze di organico. In concreto, la disposizione che ha carattere organizzatorio, presenta significative differenze, in termini di ambito di applicazione di *ratio*, rispetto alle diverse norme presenti nell'ordinamento, che, anche a tutela dei dipendenti interessati, prevedano il passaggio di personale inidoneo al servizio militare (ma idoneo al servizio civile) ad altre amministrazioni.

Comma 104

La Commissione, per i profili di quantificazione, pur considerando che il dispositivo è chiaramente suscettibile di determinare solo risparmi di spesa, chiede di acquisire tutti gli elementi idonei a certificarne l'ammontare, in ragione annua, sia pure via di mera stima.

Al riguardo, si rinvia per i richiesti elementi al competente Ministero della difesa.

Comma 105

La Commissione, per i profili di quantificazione, posto che la norma appare suscettibile di determinare risparmi di spesa, chiede di fornire elementi che siano utilizzabili nella stima dell'impatto della misura, sia pure solo in linea di massima.

In particolare, va chiarito l'ambito delle amministrazioni che risultano coinvolte nell'attuazione del dispositivo (presumibilmente, quelle della Difesa e delle FF.PP, le uniche che dispongono di strutture ricettive proprie), ma ulteriori elementi risulterebbero utili a far piena luce sull'impatto della norma, anche in merito alla spesa annua attualmente sostenuta dalle medesime Amministrazioni interessate, per l'invio del personale in missione.

I dati dovrebbero avere a specifico riferimento la quota complessiva dei rimborsi corrisposti a titolo di recupero delle spese sostenute per vitto e alloggio dagli incaricati delle missioni nei loro luoghi di svolgimento delle medesime, costituendo tale importo un buon indicatore dei possibili risparmi che deriverebbero dalla norma.

Al riguardo, si segnala che la disposizione si configura comunque come norma di contenimento, anche se limitata alle sole strutture della Difesa e dell'Interno. Infatti la norma potrebbe interessare anche il personale civile di tali amministrazioni e di quelle che potrebbero usufruire di analoghi alloggi (Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale).

Commi 107-109

(Ministero dello sviluppo economico)

La Commissione, osserva che così come affermato dalla RT la riduzione dello stanziamento comporta il differimento delle somme dovute in attuazione degli impegni presi per la partecipazione al programma EFA.

Ad una riduzione di spesa per l'anno 2012 dovrebbe quindi corrispondere un incremento della stessa negli anni successivi.

Inoltre tale differimento potrebbe comportare l'insorgenza di oneri aggiuntivi per la corresponsione di interessi passivi determinati dallo spostamento del profilo dei pagamenti che non risultano quantificati dalla norma.

Al riguardo, è da ritenere che eventuali effetti negativi derivanti dal differimento degli impegni che hanno portato alla riduzione di spesa del 2012 possano essere ricondotti

e riassorbiti nell'ambito del complessivo rifinanziamento dell'iniziativa previsto dalla tabella E a decorrere dal 2013.

Comma 110

La Commissione, chiede che vengano forniti ulteriori elementi di delucidazione relativamente alla disciplina assunzionale relativa agli enti locali. In particolare, la questione verte sull'interpretazione del comma 7, dell'articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008, ovvero se ricomprendere nel vincolo di spesa del 20 per cento alle assunzioni di personale anche i contratti a termine, così come deliberato anche dalla Corte dei conti in alcune recenti delibere. Se fosse vera tale interpretazione gli enti locali a legislazione vigente avrebbero avuto comunque un tetto di spesa di personale prefissato al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, indipendentemente dalle tipologie di assunzioni effettuate (indeterminato/determinato). In tal caso la lettura del comma in esame contestualmente alla disposizione di cui al comma 109, che estende agli enti locali, in termini di principio, un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, sembrerebbe rendere meno stringente la possibilità degli enti locali di poter procedere ad assunzioni di personale. Le modifiche apportate ai commi 109 e 110, infatti, sembrano consentire agli enti locali da una parte di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, fino alla concorrenza del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, e dall'altra di poter effettuare assunzioni a tempo determinato fino alla concorrenza del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Seguendo tale lettura della disposizione, le modifiche nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno non comporterebbero conseguenze finanziarie per l'operare delle regole del patto stesso, mentre nei confronti degli enti locali esclusi dalle suddette regole potrebbero comportare un incremento di oneri pari all'entità delle assunzioni a tempo determinato eccedenti rispetto al tetto del 20 per cento fissato dal comma 7, dell'articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008.

Tali considerazioni non varrebbero nel caso in cui il comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008 fosse interpretato nel senso di consentire agli enti locali di procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato senza alcun vincolo o limite così come affermato dalla RT al comma 109. In tal caso le disposizioni introdotte effettivamente porterebbero ad un contenimento della spesa di personale a tempo determinato.

In particolare, quindi, andrebbe verificato se le modifiche normative adottate corrispondono effettivamente all'intento, come dichiarato in RT, di limitare la spesa dei rapporti di lavoro flessibile.

Al riguardo, l'intervento in materia di disciplina assunzionale degli enti locali è volto a garantire la chiarezza interpretativa richiamata in RT e non ha l'effetto di rendere meno stringente la possibilità per detti enti di procedere ad assunzioni di personale;

- la deliberazione n. 46 della Corte dei Conti a sezioni unite – richiamata nel *dossier* in esame - se da un lato si contraddistingue per il rigore (considerando tutte le tipologie di assunzioni, anche quelle flessibili, nel limite del 20% della spesa per cessazioni dell'anno precedente) dall'altro offre spunti per un pericoloso superamento dei vincoli assunzionali;
- laddove, infatti, tale deliberazione afferma esplicitamente che gli enti possono operare in deroga per “*gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali*” configura un canone interpretativo suscettibile di ampia dilatazione all'interno delle singole amministrazioni, con possibili effetti espansivi delle assunzioni e della relativa spesa;
- a ciò si aggiunga che la commistione tra assunzioni a tempo indeterminato e assunzioni a termine potrebbe determinare effetti paradossali quali l'utilizzazione di economie legate al mancato rinnovo di rapporti di lavoro flessibile per finanziare assunzioni a tempo indeterminato;
- alla luce di quanto sopra, si conferma che l'intervento adottato – unito all'inclusione degli enti locali tra i destinatari del limite posto all'instaurazione di rapporti flessibili dall'art. 9, comma 28 del dl 78/2010 – è tale da garantire la non insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Disposizioni diverse)

Commi 1-5

(Fondi vari)

Comma 2

La Commissione, chiede chiarimenti in ordine alla corrispondenza tra le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 in esame e la quantificazione degli effetti finanziari riportata nella RT. Poiché la nuova autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si riferisce all'esercizio 2015, è verosimile che gli effetti finanziari di cassa scontati per gli anni 2012-2014 siano correlati alle risorse già disponibili a legislazione vigente, per le quali potrebbe essere stata ipotizzata una accelerazione dei pagamenti in relazione alle diverse procedure di assegnazione.

Al riguardo, nel concordare con la Commissione circa la possibilità di una accelerazione dei pagamenti, si rappresenta che gli effetti ipotizzati in termini di indebitamento non sono riferite alle risorse a legislazione vigente, iscritte sul FAS, che hanno subito una riduzione, indicata dalla tabella E, per il periodo 2012-2015, i

cui effetti sono scontati anche in termini di indebitamento netto, nell'ambito delle riduzioni lineari di cui all'allegato 1.

L'effetto di cassa derivante dalla nuova autorizzazione di spesa, valutato nel triennio 2012-2014 dalla RT, è connesso alla circostanza che è prevista fin dal 2012 la salvaguardia di interventi già deliberati dal CIPE in abito FAS a favore delle imprese, sulla base di titoli giuridici già perfezionati, con conseguenti effetti sui pagamenti, che in qualche modo si contrappongono agli effetti derivanti dalle suddette riduzioni disposte sul FAS per il medesimo periodo.

Comma 6

La Commissione osserva che il previsto versamento all'entrata di 263 mln per l'anno 2013 non sembrerebbe essere correlato ad una apposita modifica legislativa volta a ridefinire, in senso restrittivo, aspetti della disciplina sostanziale in tema di rimborsi e compensazioni, riferiti all'anno 2013, aspetto del resto richiesto ai sensi della legge 196/2009, articolo 17, comma 1, lettera b). Occorre, inoltre, valutare se la riduzione delle risorse disponibili sul conto di tesoreria possa, tra l'altro, determinare la necessità di differire nel tempo delle regolazioni contabili e, in caso, comportare maggiori oneri per interessi passivi.

Al riguardo, si rappresenta che dal versamento della quota delle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» all'entrata del bilancio dello Stato non sembrano poter derivare effetti negativi su rimborsi e compensazioni, atteso l'andamento storico della spesa ed l'attuale livello di giacenze di tesoreria. In ogni caso, ulteriori elementi al riguardo potranno essere forniti dal competente Dipartimento delle finanze.

Comma 9 (5 per mille)

La Commissione, ricorda che la disciplina in esame, volta a permettere ai contribuenti di destinare il 5 per mille della propria Irpef al sostegno di una serie di enti che svolgono attività socialmente rilevanti, è stata introdotta a titolo sperimentale con la legge finanziaria per il 2006 ed è stata riproposta successivamente attraverso specifici interventi normativi, l'ultimo dei quali è costituito dal decreto-legge n. 225 del 2010, con riferimento all'esercizio finanziario 2011 (Dichiarazione dei redditi 2010).

Dal quadro normativo di riferimento (costituito essenzialmente dai commi da 4-novies a 4-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 40/2010 e dal DPCM 23 aprile

2010) l'istituto del 5 per mille, nella vigente configurazione, è finanziato mediante utilizzo della dotazione di un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a sua volta ripartito tra le Amministrazioni competenti in materia (cfr art. 11, comma 4 del DPCM citato).

Le somme autorizzate per tale finalità sono destinate a finanziare sia le quote del 5 per mille spettanti agli enti specificatamente individuati dai contribuenti con indicazione del codice fiscale dei beneficiari (scelte espresse), sia le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ad una delle finalità individuate dalla legge (scelte generiche).

Anche se la lettura è resa incerta dalla tecnica delle proroghe, la disciplina richiamata sembrerebbe prefigurare un diritto delle associazioni a ricevere le quote dell'Irpef corrispondenti alle scelte espresse. La norma non parrebbe, quindi, configurarsi come limite massimo di spesa ai sensi della legge 196/2009, art.17, comma 1, quanto piuttosto come spesa prevista, la cui quantificazione dovrebbe essere definita sulla base di una stima puntuale, con elementi riportati in RT per verificare la congruità della copertura.

In considerazione di quanto precede andrebbe, pertanto, valutata l'introduzione di una clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali effetti finanziari che eccedessero la previsione di spesa.

Al riguardo si ritiene in primo luogo che, a legislazione vigente, una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF, nel limite dell'autorizzazione di spesa attualmente destinata a tale scopo, è predestinata per le diverse finalità di sostegno, con riferimento alle scelte dei contribuenti espresse nelle dichiarazioni dei redditi, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale soluzione appare in linea con gli orientamenti assunti in passato, in relazione alle modalità applicative adottate con le proroghe autorizzate per l'erogazione delle spettanze in questione.

Le relative risorse verranno infatti ripartite, anche in considerazione delle suddette precedenti soluzioni, sulla base delle segnalazioni dell' Agenzia dell'entrate, tra le richiamate finalità, con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari, entro i limiti prefissati di spesa, corrispondenti allo stanziamento dell'apposito fondo di cui al cap. 3094/MEF (si veda, proposito, l'articolo 11, comma 3, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, ove è espressamente previsto che gli importi comunicati dall'Agenzia delle Entrate saranno ripartiti nei limiti di quanto stanziato in bilancio per la finalità del 5 per mille).

Pertanto, l'importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio potrebbe non corrispondere alla sommatoria delle quote del 5 per mille dell'IRPEF relative agli specifici redditi dei singoli contribuenti che hanno operato la scelta a favore di quel soggetto, qualora per il rispetto del citato limite di spesa si verifici

l'eventualità di un riparto proporzionale entro l'importo del suddetto fondo, in caso di superamento del tetto.

In tale contesto, è da escludere la possibilità di una eccedenza delle spettanze rispetto alla quota del 5 per mille autorizzata per legge, determinandosi in tale evenienza in sede di definizione del decreto di riparto del fondo per il 5 per mille IRPEF, in modo automatico, un meccanismo di abbattimento proporzionale delle somme da assegnare ai destinatari delle erogazioni in argomento, sulla base delle scelte dei contribuenti, necessario per il richiamato rispetto del limite di spesa.

Comma 10
(Detassazione salari produttività)

In ordine alle osservazioni della Commissione, si rinvia per ogni valutazione al competente Dipartimento delle Finanze.

Comma 11
(Detassazione salari produttività FFAA e VVFF)

La Commissione ipotizza che, seppure non richiamato dal comma in esame, anche per l'anno 2012 sarà emanato apposito DPCM, come peraltro già fatto in occasione delle precedenti proroghe, finalizzato a definire i parametri che consentiranno di garantire il rispetto del limite di spesa quantificato in 60 mln di euro. In particolare, dovrebbe essere identificata la platea dei beneficiari, parametrando l'agevolazione al numero degli aventi diritto, in modo tale da evitare il mancato rispetto del vincolo di spesa.

In più la norma attribuisce il maggior onere al solo anno 2012 non considerando possibili ricadute, anche se di esiguo importo, in termini finanziari anche nell'anno successivo, il 2013, ipotizzabili in virtù sia di possibili erogazioni di emolumenti a ridosso della fine dell'anno, la cui aliquota IRPEF agevolata sarà pagata entro il gennaio dell'anno successivo, sia di eventuali conguagli di capienza dell'imposta agevolata, così come peraltro evidenziato anche nelle norme recate dai diversi DPCM attuativi della disciplina in parola.

Ultimo aspetto concerne la mancanza di indicazione, nei DPCM citati, delle modalità di articolazione delle agevolazioni tra addizionali regionale e comunali, rispetto alla quota di IRPEF erariale. Infatti la norma in esame individua un limite di spesa complessivo in termini di tipologia di imposta, potendo quindi il beneficiario scontarsi l'agevolazione anche sulle componenti regionali e comunali.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità che siano previsti meccanismi di compensazione per le autonomie territoriali.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle Finanze per le valutazioni di competenza, anche con riferimento alla possibilità di eventuali effetti in termini di minor gettito che potrebbero verificarsi nel 2013, sia dal pagamento dell'aliquota agevolata IRPEF sulle retribuzione del mese di dicembre 2012, sia dai conguagli di capienza dell'imposta agevolata.

Comma 17

(Impiego FF.AA. per la sicurezza del territorio)

La Commissione osserva che l'autorizzazione di spesa pur corrispondendo a quella autorizzata dai commi 74 e 75, dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009, differisce in lieve misura nella specifica destinazione alle due finalità considerate dalla norma. Infatti, mentre la somma autorizzata al comma 74, dell'articolo 24, del decreto legge n. 78 del 2009 ammontava a 67,2 mln di euro, la disposizione in esame determina in 67 mln di euro il rifinanziamento. Viceversa, relativamente al comma 75, dell'articolo 24, del citato decreto legge, a fronte di una autorizzazione di spesa di 5,6 mln di euro è stato dalla presente disposizione rifinanziato per 5,8 mln di euro. Sul punto appare opportuno definire i dati sottostanti la quantificazione di 72,8 mln di euro al fine di comprendere le differenze sopra rilevate.

Al riguardo, tenuto conto che la spesa complessivamente autorizzata, come peraltro già osservato dalla Commissione, per la prosecuzione dell'intervento in parola non risulta modificata, per la diversa finalizzazione riscontrata, non può che farsi rinvio alle Amministrazioni della Difesa e dell'Interno.

Comma 25

(Borse di studio e prestiti d'onore)

La Commissione evidenzia che appare presumibile che l'asserita assenza di effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno è addebitata dalla RT al fatto che lo stanziamento mira a garantire le necessarie risorse agli enti deputati all'erogazione dei benefici in parola, senza incidere sull'an e sul quantum dei benefici stessi, non essendo stata modificata la disciplina sostanziale in materia di prestiti d'onore e borse di studio. Sul punto, tuttavia, si evidenzia che in realtà il numero delle borse di studio e dei prestiti d'onore per i quali le università effettuano i bandi è strettamente connesso alle risorse disponibili, per cui un aumento delle stesse si tradurrà probabilmente in un aumento delle erogazioni agli studenti, con corrispondenti effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

Al riguardo, si segnala in ordine agli aspetti finanziari che l'assenza degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento è da imputare alla circostanza che

l'erogazione sia nell'an che nel quantum non è imputabile direttamente al bilancio dello Stato.

Ciò segnalato, si fa riserva di inviare, non appena effettuati ulteriori approfondimenti, i restanti elementi informativi richiesti dalla Commissione.



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cant'ò